

Accordo interconfederale in materia di modello contrattuale e di rappresentanza,

Accordo interconfederale in materia di modello contrattuale e di rappresentanza

Roma16-05-24.....tra Assoesercenti Associazione Nazionale delle Piccole e Medie imprese e Fesica - Confsal, si è stipulato il presente Accordo Interconfederale in materia di "Modello contrattuale e di rappresentanza" costituito da 6 articoli.

In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente Accordo Interconfederale al CNEL

Considerato che le Parti, datoriali e sindacale, si sono impegnate a realizzare un sistema di relazioni industriali orientato alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

Ritenuto che le Parti hanno un interesse comune a definire le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Atteso che la contrattazione ai vari livelli deve promuovere e sostenere la centralità del valore del lavoro;

Considerato che la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione tutelata;

Ritenuto di sostenere con la contrattazione collettiva una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;

Atteso che è obiettivo comune sviluppare un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;

Condiviso l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e loro rappresentanza e rappresentanze sindacali dei lavoratori, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono che

Art. 1 Modello contrattuale di riferimento

1. Il modello di contrattazione che meglio si adatta all'attuale contesto economico - produttivo nonché alle caratteristiche delle imprese e lavoratori rappresentati si sviluppa sulla base di una struttura normativa in cui sono previsti due livelli di contrattazione entrambi di durata triennale sia per la parte economica che normativa:

Il primo livello rappresentato dal contratto nazionale di categoria

Il secondo livello rappresentato dal contratto territoriale/aziendale o di altra natura

2. Il livello contrattuale nazionale di categoria recepisce i contenuti degli accordi interfederali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo ed ha la funzione di garantire un medesimo trattamento normativo ed economico contrattuale su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori appartenenti allo stesso settore.

3. Il livello contrattuale territoriale/aziendale o di altra natura disciplina le materie espressamente delegate dal CCNL nonché le materie espressamente delegate dalla legislazione vigente.

Art. 2 Modello di rappresentanza per il I livello

1. Il modello si basa su principi di partecipazione e consultazione, al fine di garantire una rappresentanza adeguata dei lavoratori e una distribuzione equa dei vantaggi derivanti dalle negoziazioni collettive.

A norma dell'articolo 19 della legge n.300/70, "Statuto dei lavoratori", le Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Questa struttura organizzativa favorisce l'efficacia e l'efficienza del sistema di rappresentanza e ne assicura la corretta gestione attraverso l'istituzione delle rappresentanze aziendali anche nelle imprese con numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero, dalla Rappresentanza Sindacale Territoriale in caso di assenza della figura del RSA.

Art. 3 Modello di rappresentanza per il II livello

1. I contratti collettivi di secondo livello, come sopra definiti, per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza, se sottoscritti dalle RSA, essendo espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo Interconfederale

I Rappresentanti Sindacali Aziendali sono una figura cruciale nel modello di rappresentanza per il II livello di contrattazione collettiva essendo i rappresentanti diretti dei lavoratori e hanno il compito di tutelare e difendere i loro interessi. Essi intervengono nelle trattative, negoziando con i datori di lavoro per raggiungere accordi funzionali all'attività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione tutelata.

I Rappresentanti Sindacali Territoriali, anche essi in quanto espressione della Organizzazione sindacale, sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e nell'ambito di aziende con meno di 15 dipendenti coadiuvano e delegano le RSA per la contrattazione di II livello;

Art. 4 La contrattazione collettiva di II livello

2. I contratti collettivi di secondo livello stipulati a livello aziendale possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi.

3. Gli stessi contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. I contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale delle imprese, e che quindi potrebbero prevedere condizioni temporanee di modifica delle condizioni previste nei CCNL per i lavoratori, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. Al fine di garantire la tutela dei diritti di tutti i lavoratori, gli accordi di cui sopra, verranno condivisi con tutti i dipendenti, i quali attraverso il referendum potranno esprimere la loro consenso.

I Referendum sono indetti dalla RSA, o in loro assenza dalle RST, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

5. Le intese modificative così definite esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel presente Accordo.

Art. 5 Campi di applicazione contratti

Le parti sociali di cui sopra, hanno deciso con la sottoscrizione del presente Accordo Interconfederale, di avviare un percorso sinergico che conduca alla stesura e sottoscrizione di CCNL che tengano presente il mutato quadro normativo in materia di lavoro, con l'intento di creare l'occupazione e la competitività per le aziende dei settori specifici individuati che verranno sviluppati, dopo elencati:

Acconciatura Estetica;

Animatori Turistici;

Alimentari;

Alimentari Industria;

Call Center;

Commercio Terziario Servizi;

Gomma e Plastica Industria;

Igiene Ambientale;

Impianti Sportivi e Attività Sportive;

Installatori e Manutentori Piscine;

Lavanderie e Tintorie;

Letturisti Acqua, Gas e Luce;

Metalmecanico Artigianato;

Metalmecanico Industria;

Metalmecanico PMI;

Metalmecanico Artigianato;

Moda Artigianato;

Moda Industria;

Multiservizi;

Ortofrutticoli ed Agrumari;

Pesca ed Imprenditoria Ittica;

Pulizie e Servizi;

Radio e Tv;

Restauro e Progettazione;

Trasporti;

Turismo;

Edilizia;

Legno, Arredamento e Mobili;

Studi Professionali;

Soccorso Stradale;


Grafici Industriali;

Agricoltura;

Stabilimenti Balneari;

Case Alloggio per Anziani;

Settore Domestico e Familiare;



Animazione, Spettacolo Turistico, Miniclub, Babysitting e Ludoteche;
Formazione, Istruzione, Formazione Professionale, Asili nido e Scuola non Statale;
Aziende Produttrici di Beni e Servizi;
Associazioni Onlus e Volontariato;
Vigilanza, Investigazioni private e Servizi Fiduciari;
Socio Sanitario Assistenziale Educativo
Sanità Privata Personale Medico
Trasformazione Prodotti Agricoli

Art. 6 Norme finali

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti.
2. Conseguentemente le Parti medesime si impegnano ad attenersi al presente Accordo, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel presente Accordo Interconfederale.
3. Le parti individuano sin da ora il EBIPS quale Ente bilaterale di riferimento e il suo Organismo Paritetico per la formazione.
4. Altresi concordano ed accettano l'istituto del Fondo Interprofessionale Formazienda per l'attuazione delle misure atte a favorire la cultura della formazione continua dei lavoratori.
5. Si individua sin d'ora quale codice di assistenza contrattuale quello attualmente vigente tramite convenzione INPS della Fesica – Confsal "W434"
6. Assoesercenti e Fesica- Confsal si impegnano a divulgare i contratti indicati nel presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Assoesercenti Nazionale

Il Presidente

Salvatore Politino



Per Fesica - Confsal

Il Segretario Generale

Bruno Mariani

